SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2015, n. **35**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

AGREEMENT

BETWEEN

THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE REPUBLIC OF TURKEY

ON

SOCIAL SECURITY

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey being desirous of regulating relations between the two States (hereinafter called "Contracting Parties") in the field of social security have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Definitions of terms

(1) The terms used in the present Agreement shall be defined as follows:

a) "Territory":
in relation to Italy, the Italian Republic;
in relation to Turkey, the Republic of Turkey;

b) "Legislation": any laws and regulations which relate to the social security schemes specified in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;

c) "Competent Authority":
in relation to the Italian Republic, the Ministry of Labour and Social Policies and the Ministry of Health.
in relation to the Republic of Turkey, the Ministry of Labour and Social Security,

d) "Competent Institution": the insurance institution or institutions responsible for implementing the legislation mentioned in Article 2 of this Agreement and providing the benefits;

e) "Institution": the institution or institutions in charge of applying the legislation mentioned in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;

f) "Insured Person": the person who is and has been subject to the legislation mentioned in Article 2 of this Agreement;

g) "Period of Insurance": the period over which insurance contributions have been paid or are deemed to have been paid under the legislation specified in Article 2 of this Agreement;

h) "Benefits and Pensions": all benefits or pensions including all components thereof provided out of public funds as well as all increases, revaluation allowances or supplementary allowances, unless otherwise provided in this Agreement;

i) "Residence": permanent residence;

j) "Stay": temporary residence;

k) "Member of family": the persons defined or recognised as member of family by the legislation applied by the competent institution;

l) "Beneficiary": the persons defined or recognised as such by the legislations of the Contracting Parties;

m) "Survivor": persons defined or recognised as survivor and entitled person by the legislations of the Contracting Parties.

(2) Any term not defined in this Agreement has the meaning assigned to it in the legislations of the Contracting Parties.

Article 2
Legislation to which the Agreement applies

(1) This Agreement shall apply to the following legislation:

In relation to the Italian Republic:

a) General mandatory insurance for disability, old-age and survivors of employees, the relevant special schemes for the self-employed (craftsmen, tradesmen, farmers, tenants and sharecroppers) and the separate scheme of this insurance;

b) Insurance against maternity and illness, including tuberculosis;

c) Insurance against work injuries and occupational diseases;

d) Insurance against involuntary unemployment;

e) The schemes excluding and replacing the general mandatory insurance schemes established for certain categories of workers, insofar as these refer to benefits or risks covered by the legislation indicated at the above subparagraphs.

In relation to the Republic of Turkey:

a) Invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases, unemployment insurance, and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons employed under a contract of employment by one or more employer;

b) Invalidity, old age, survivor, work accident and occupational diseases and general health insurances in respect of self-employed persons working on their own name and account without a contract of employment;

c) Invalidity, old age, survivor and general health insurances in respect of persons working in public administrations;

d) Invalidity, old age, death, work accident and occupational diseases, unemployment insurance, and sickness and maternity insurances under the general health insurances in respect of persons employed at the funds (except civil servants and personnel working with the contract according to Decree Law No. 399) mentioned in Provisional Article 20 of Social Insurance Law No. 506;

(2) This Agreement shall also apply to any legislation which amends, revises or replaces or supplements the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

(3) Application of this Agreement to the legislation concerning a new social security scheme or a new social insurance branch shall be realized through conclusion of a new Agreement between the Contracting Parties for this purpose.

(4) This Agreement shall not apply to the legislation of the two Contracting Parties relating to the welfare-based social support benefit and to other non-contributory benefits funded through general taxation or relating to the minimum income supplement.

Article 3
Personal scope of the Agreement

Unless otherwise provided in this Agreement, provisions of this Agreement shall apply to persons who had been subject to the legislation of either or both Contracting Parties or are subject to the legislation of either Contracting Parties as well as to family members of such persons and to their survivors.

Article 4
Equality of treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons who are resident in the territory of either Contracting Party and to whom the provisions of this Agreement apply, shall have the same rights and obligations provided by the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside, on the same grounds as the nationals of that country.

Article 5
Export of benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, benefits awarded under the legislation of the Contracting Party which is responsible for payment shall be paid at the same rate to persons within the scope of Article 3 of this Agreement even when they are resident in the territory of the other Party. In cases they are resident in the territory of a third country, benefits shall be paid in accordance with the legislation of the Contracting Party which is responsible for payment.

PART II
PROVISIONS ON APPLICABLE LEGISLATION

Article 6
General provisions

Unless otherwise provided in this Agreement:

(1) Persons employed in the territory of either Contracting Party or self-employed persons who perform their occupation in the territory of either Contracting Party shall, with respect to that employment, be subject to the legislation of the Contracting Party where they work even if they reside in the territory of the other Contracting Party or if their employer or the registered office of their employer is located in the territory of the other Contracting Party.

(2) Civil servants and persons treated as such of either Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed.

(3) A person who is employed by a branch or permanent representation of an undertaking in the territory of a Contracting Party other than that in which it has its registered office shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory such branch or permanent representation is located.

Article 7
Temporary posting

If a person who is employed in the territory of either Contracting Party is posted temporarily by his employer to perform certain work in the territory of the other Contracting Party, he shall, with respect to that employment, be subject to the legislation of the first Contracting Party for a period not exceeding 24 months. If a self-employed person who performs an occupation in the territory of either Contracting Party moves to the territory of the other Contracting Party to carry out his occupation temporarily there, that person shall be subject to the legislation of the first Contracting Party for a period not exceeding 24 months. In both cases, this period may be extended conditional upon approval of the competent Authorities or the Bodies designated by these Authorities of both Contracting Parties.

Article 8
Personnel of international transport undertakings

A person who is a member of the travelling or flying personnel of an undertaking which, for hire or on its own account, operates international transport services for passengers or goods by road, rail, air or sea and has its registered office in the territory of the other Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party.

Article 9
Crew members and workers on vessels

(1) A person who is employed on board a vessel flying the flag of either Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party.

(2) If a person, who is employed in a port or the territorial waters of a Contracting Party but who is not a member of the crew on a vessel, is engaged in loading, unloading and repairing a vessel flying the flag of the other Contracting Party or supervises such activities, he shall be subject to the legislation of the Contracting Party of the port or territorial waters.

(3) A person who is engaged on board a vessel flying the flag of a Contracting Party and who is paid for this engagement by an undertaking or by a person that has its registered office or place of residence in the territory of the other Contracting Party shall be subject to the legislation of the latter Party if he resides in that Party's territory; the undertaking or person paying the remuneration shall be considered as employer for the purpose of the application of the said legislation.

Article 10
Diplomatic missions and consular officials

(1) Members of diplomatic missions or consular posts of either Contracting Party as well as persons employed in the private service of officials of such missions or posts, who are posted to the receiving Party, shall be subject to the legislation of the sending Contracting Party.

(2) The persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be subject to the legislation of the receiving Contracting Party if they are employed locally. However, they may opt for the application of the legislation of the employing State within three months following the date of their engagement provided that they are nationals of the employing Contracting Party.

Article 11
Exceptions

The competent Authorities or the Bodies designated by these Authorities of the Contracting Parties may agree on exceptions to Articles 6 to 10 of this Agreement, regarding the legislation applicable to a person or category of persons.

PART III
SPECIAL PROVISIONS

SECTION 1
HEALTH, SICKNESS AND MATERNITY BENEFITS

Article 12
Aggregation of periods of insurance

(1) Where the legislation of either Contracting Party makes entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the competent institution of that Party shall take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not coincide, as if they were periods of insurance completed under the legislation of the first Contracting Party.
(2) With respect to sickness and maternity daily cash allowances, the aggregation of periods mentioned in paragraph 1 of this Article shall be effected only if the person concerned is insured in the territory of the Contracting Party under whose legislation the application has been filed.

Article 13
Work or stay in the territory of other Contracting Party

(1) Where the conditions of an insured person who has been posted by his employer to the territory of the other Contracting Party on a temporary basis to perform a particular work and his dependents residing with him require medical treatment, they shall receive health, sickness or maternity insurance benefits on behalf and at the expense of the Contracting Party where the registered office of the employer is established.

(2) Where the conditions of those working as actively insured under the legislation of a Contracting Party and members of their families residing with them require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall receive health, sickness or maternity insurance benefits on behalf and at the expense of the Contracting Party where the persons concerned are insured.

(3) Where those working as actively insured under the legislation of a Contracting Party and members of their families residing with them go to the territory of the other Contracting Party while receiving health, sickness or maternity insurance benefits provided by the institution of a Contracting Party, they shall continue to receive these benefits. Provided that, the beneficiary should obtain the authorisation of the competent institution before returning to the other Contracting Party. The request for the authorisation shall be refused on account of a medical report submitted to the effect that the health condition of the person concerned does not permit travelling to the other Contracting Party.

(4) The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

Article 14
Health benefits for family members of the insured

(1) The members of the family of a person who is entitled to health benefits under the legislation of a Contracting Party under which he is insured, who reside in the territory of the other Contracting Party, shall receive benefits as specified by the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside, in so far as they are not entitled to health insurance benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside. The expenses of the health benefits shall be covered by the competent institution in which the family members of the insured person are insured on the basis of his affiliation to that competent institution.

(2) When the members of the family referred to in paragraph 1 of this Article stay or transfer their residence to the territory of the Contracting Party of competent institution, they shall receive health benefits in accordance with the legislation of that Contracting Party.

(3) The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the

Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

Article 15
Health benefits for the pensioners and members of their families

(1) Pensioners receiving pensions under the legislation of both Contracting Parties and the members of their families shall receive health benefits under the legislation of the Contracting Party in whose territory they are resident.

(2) Pensioners receiving a pension under the legislation of one Contracting Party and having residence in the territory of the other Contracting Party and members of their families shall be subject to the legislation of that Contracting Party, as if the entitlement to pension benefit were acquired pursuant to its applicable legislation, at the expense of the competent institution.

The acquisition of the right to benefits, the duration of the benefits and members of the family eligible for benefits shall be determined in pursuance of the legislation of the Contracting Party in whose territory the person is insured, whereas the provision mode and scope of the benefits shall be determined in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the beneficiary stays.

(3) In pursuance of paragraph 2 of this Article, when the conditions of the pensioner and members of his family who are resident in the territory of one Contracting Party require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall be entitled to receive benefits in accordance with the legislation of that Contracting Party and at its expense.

(4) When the conditions of the pensioners receiving pension under the legislation of a Contracting Party and members of their families require urgent medical treatment during their stay in the territory of the other Contracting Party, they shall receive health benefits at the expense of the institution they are affiliated.

Article 16
Orthopaedic appliances, prostheses and other health benefits requiring high costs

Orthopaedic appliances, prostheses and other health benefits requiring high costs shall be provided, except for the cases of emergency, upon the authorisation of the competent institution. The list of such benefits shall be attached to the Administrative Agreement.

Article 17
Cash benefits

Cash benefits shall be paid by the competent institution in accordance with the legislation it applies.

Article 18
Reimbursement

The competent institution shall reimburse the costs of health benefits to the insurance institution of the other Contracting Party for benefits provided pursuant to Articles 13, 14, 15, 16 and 24 of this Agreement, according to the procedure established by the Administrative Agreement.

SECTION 2
OLD-AGE, INVALIDITY AND SURVIVORS' BENEFITS

Article 19
Aggregation of periods of insurance

(1) Where the legislation of either Contracting Party makes entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the institution which applies that legislation shall, where necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under its legislation.

(2) Where the right to receive benefits under the legislation of either Contracting Party is conditional upon the completion of a certain period in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupation or employment, only periods completed under the scheme concerned or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or employment, as appropriate, shall be taken into account for determining entitlement to such benefits under the legislation of the other Contracting Party.

(3) For the purpose of determining the right to receive benefit, under the legislation of either Contracting Party, the date of the first working day in the other Contracting Party shall be taken into account.

Article 20
Periods of insurance less than one year

(1) If the total period of insurance completed under the legislation of one Contracting Party is shorter than 12 months, the benefit shall not be granted, except when, according to that legislation, there exists a right to benefit based exclusively on that period of insurance.

(2) In pursuance of paragraph 1 of this Article the competent institution of the other Contracting Party shall take into account these periods for the entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits as well as the determination of the actual amount as if those periods had been completed under the legislation it applies.

Article 21
Calculation of cash benefits

(1) If entitlement to benefits under the legislation of either Contracting Party is to be acquired without regard to the provisions of Article 19 of this Agreement, the competent institution of that Contracting Party shall calculate the benefits to be awarded solely on the basis of the periods completed under the legislation it applies.

(2) If the person concerned acquires the right to benefits under the legislation of either Contracting Party only through application of Article 19 of this Agreement, the competent institution of this Contracting Party shall calculate the benefits as follows:

a. the competent institution shall calculate the theoretical amount taking into account all the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties as if they had been completed solely under the legislation which that institution applies;
b. on the basis of the amount calculated as referred to above, the actual amount of benefit shall be computed as a proportion between the insurance periods completed exclusively according to its legislation and the total insurance periods taken into account for calculating the benefit.

(3) Where benefits under the legislation of a Contracting Party are calculated on the basis of earnings or contributions paid under the legislation of that Contracting Party, the competent institution shall take into account the earnings or contributions paid exclusively under the legislation it applies.

Article 22
Reduction, suspension and cancellation of benefits

Persons to whom this Agreement is applicable shall not be subject to the legislation of the two Contracting Parties concerning reduction, suspension or cancellation of benefit in case of the simultaneous receipt of the benefits from the competent institutions of both Contracting Parties.

SECTION 3
DEATH GRANT

Article 23
Aggregation of periods of insurance and award of death grants.

(1) Where entitlement to death grants under the legislation of either Contracting Party is conditional upon the completion of a period of insurance, the competent institution of that Contracting Party shall take into account, if necessary, periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under its legislation.

(2) Where a person who is insured under the legislation of one Contracting Party dies in the territory of the other Contracting Party, it shall be assumed that he has died in the territory of the Contracting Party where he is insured and the survivors shall be entitled to a death grant.

(3) If entitlement to benefit in case of death exists pursuant to legislation of both Contracting Party, only the legislation of that Contracting Party in the territory of which the deceased had place of residence shall apply.

SECTION 4
ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 24
Medical benefits

(1) Any insured person who resides, permanently or temporarily, in the territory of the other Contracting Party and is entitled to work accident or occupational disease medical benefits shall be granted the said medical benefits in the territory of the Contracting Party where that insured person resides, permanently or temporarily, under the legislation applied by that Contracting Party, at the expense of the competent institution, as if that person had been registered with the said institution.

(2) Provisions of Article 16 of this Agreement shall apply with respect to the prostheses, orthopaedic appliances and other major medical benefits in kind.

(3) As regards the reimbursement of the cost of the benefits provided under paragraph 1 of this Article, the relevant provisions contained in the Administrative Arrangement shall apply.

Article 25
Occupational diseases

Where under the legislation of one Contracting Party the eligibility to receive benefits for occupational diseases is conditional upon the disease in question being first diagnosed in its territory, that condition shall be deemed to have been satisfied even when the disease was first diagnosed in the territory of the other Contracting Party.

Article 26
Cash benefits

(1) If the right to cash benefit in the case of occupational disease exists pursuant to the legislation of both Contracting Parties, the benefit shall be granted only pursuant to the legislation of the Contracting Party in whose territory the occupational activity conducive to occurrence of occupational disease concerned has last been performed.

(2) Where an insured person has received benefits for occupational disease under the legislation of either Contracting Party, and in the event of an aggravation of his condition during his residence in the territory of the other Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of benefit, taking the aggravation into account, in accordance with the provisions of the legislation which that institution applies, in so far as the person contracted occupational disease has not engaged, under the legislation of the second Contracting Party, in an occupation liable to cause or aggravate the disease in question. If the insured person has engaged in such an activity under the legislation of the second Contracting Party, the competent institution of the first Contracting Party shall bear the cost of benefit, leaving the aggravation out of account, in accordance with the provisions of the legislation it applies; the competent institution of the second Contracting Party shall pay the difference between the amount of benefit calculated after the aggravation in accordance with the legislation which that institution applies and the amount of benefit that would have been due before the aggravation.

SECTION 5
UNEMPLOYMENT BENEFITS

Article 27
Aggregation of periods of insurance

(1) Where the entitlement to benefits according to one of the Contracting Parties' legislation is conditional upon the completion of periods of insurance, the competent institution of that Contracting Party shall take into account periods of insurance completed under the legislation of the other Contracting Party, in so far as they do not overlap.

(2) The amount, duration and way of payment of the benefits shall be determined according to the legislation that the competent institution applies.

PART IV
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 28
Administrative measures and co-operation methods

(1) The competent Authorities of the Contracting Parties shall make the administrative arrangements necessary for the application of this Agreement.

(2) The competent Authorities of the Contracting Parties shall communicate to each other as soon as possible the necessary information on the measures taken for the application of this Agreement and inform of any changes in their national legislation in so far as these changes affect the application of this Agreement.

(3) The competent Authorities of the Contracting Parties shall designate liaison bodies for the purpose of facilitating the implementation of this Agreement. Where a competent Authority deems it necessary to designate a competent Body for the purposes of the application of

articles 7 (last sentence) and 11, that Contracting Party shall give the other Party written notification of the said designation.

(4) The competent Authorities and institutions of the Contracting Parties shall assist each other on any matters relating to the application of this Agreement as if these matters affected the application of their own legislation. Such administrative assistance shall be free of charge.

(5) Medical examination performed exclusively for the application of the legislation of one Contracting Party and referring to persons having place of residence or stay in the territory of the other contracting Party, shall be performed at the request and at the expense of the competent institution, by the institution of its place of residence or stay. Medical examinations related to the application of the legislation of both Contracting Parties shall be performed at the expense of and by the institution of the place of residence or stay.

(6) Any information about an individual which is communicated to a Contracting Party by the other Contracting Party in accordance with this Agreement shall be deemed confidential for the purpose of this Agreement and be used only in the application of this Agreement and the legislation to which this Agreement applies. The other Contracting Party shall not disclose the information so communicated.

Article 29
The authority of diplomatic representatives

For the purposes of the application of this Agreement, the diplomatic and consular Authorities of each Contracting Party may refer directly to the Authorities, Competent Institutions and Liaison Bodies of the other Contracting Party to obtain the information needed in order to protect claimants who are citizens of their State and may represent them without a power of attorney.

Article 30
Use of official languages

(1) For the application of this Agreement, the competent Authorities and the institutions of the Contracting Parties may communicate with each other in their official languages.

(2) No claim or document shall be rejected on the ground that it is written in the official language of the other Contracting Party.

Article 31
Exemption from charges and authentication

(1) Exemption from or reduction in the dues and charges of the written files and documents enclosed for the purpose of application of the legislation of a Contracting Party shall also apply to any declaration or other document which is submitted under the legislation of the other Contracting Party or for the implementation of this Agreement.

(2) Any identity statement, document and declaration submitted for the purposes of this Agreement need not be authenticated.

Article 32
Submission of written claims

(1) Any application, declaration or appeal which is submitted, in pursuance of the application of this Agreement or under the legislation of either Contracting Party to a competent Authority, institution or other competent body of a Contracting Party shall be deemed to be submitted to the competent Authority, institution or other competent body of the other Contracting Party.

(2) A claim for benefit submitted under the legislation of either Contracting Party in pursuance of the application of this Agreement shall be considered as a claim for benefit submitted under the legislation of the other Contracting Party.

(3) Any application, declaration or appeal which should, under the legislation of either Contracting Party, be submitted to a competent Authority, institution or other competent body of that Contracting Party may be submitted within the same deadline to the competent Authority, institution or other competent body of the other Contracting Party.

(4) In the cases mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, the abovementioned institutions shall, either directly or through the liaison bodies, forward without delay these applications, declarations or appeals to the competent institution of the other Contracting Party.

Article 33
Compensation for damages

(1) In the event that a person is receiving benefits under the legislation of either Contracting Party on account of a damage occurred in the territory of the other Contracting Party, and if the right to compensation exists against the third parties under the legislation of that Contracting Party, the right to compensation is then transferred under the legislation of the first Contracting Party to its institution.

(2) If the right to compensation for the same damage is related to the same kind of benefits and this right arises for both institutions of Contracting Parties in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article, the third party may pay for the compensation to the institution of either one or the other Contracting Party. The institutions shall share the compensation received according to the ratio of the benefits they have paid.

Article 34
Recovery of undue payments

If the competent institution of either Contracting Party pays to a beneficiary, under the provisions of this Agreement, a sum in excess of his entitlement, it may request the institution of the other Contracting Party responsible for the payment of the corresponding benefits to that person to deduct the amount overpaid from any amounts payable to him. The said competent institution shall transfer the amount so deducted to the institution of the other Contracting Party.

If recovery of undue payment cannot be made in this way, the following procedure shall apply:

a. Where the institution of either Contracting Party has paid to a beneficiary a sum in excess of his entitlement, that institution may, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, request the institution of the other Contracting Party responsible for payment of benefits to the beneficiary to deduct the amount overpaid from the payments it will make to him.

   The competent institution of the other Contracting Party shall deduct that amount, on the conditions and to the extent permissible under the legislation it applies, as if the overpayment had been made by it, and shall transfer the amount so deducted to the institution of the other Contracting Party.

b. Where the competent institution of either Contracting Party has made an advance payment to the beneficiary under its legislation, it may request the competent institution of the other Contracting Party to deduct the amount of the advance from payments due to the beneficiary for the same period. The competent institution of the other Contracting Party shall deduct the amount and transfer it to the competent institution of the Contracting Party that made the request.

Article 35
Currency of Payment

(1) Payment of any benefit in accordance with this Agreement shall be made in the currency of the Contracting Party whose competent institution makes the payment, and any such payment made shall constitute a full discharge of the obligation of the competent institution for the payment.

(2) If, under this Agreement, the competent institution of either Contracting Party is liable to pay sums by way of a reimbursement for benefit provided by the institution of the other Contracting Party, its liability shall be expressed in the currency of the second State. The institution of the first Contracting Party shall discharge its liability by paying with its own currency.

Article 36
Resolution of disputes

(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly resolve any dispute about the interpretation and application of this Agreement through negotiations.

(2) If any dispute cannot be resolved as specified in paragraph 1 of this Article and within six months, it shall be submitted to an arbitration mechanism which can resolve it in accordance with the basic principles and spirit of this Agreement. The Contracting Parties shall determine together the rules concerning constitution and working method of the arbitration mechanism.

PART V
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 37
Transitional provisions

(1) This Agreement shall confer no rights to benefits for any period before its entry into force.

(2) Any period of insurance completed under the legislation of a Contracting Party before the entry into force of this Agreement shall be taken into account for the purpose of determining rights arising from this Agreement.

(3) Any benefit due only by virtue of this Agreement shall be paid, at the request of the person concerned and in accordance with the provisions of this Agreement, with effect from the entry into force of this Agreement, unless the rights previously determined have given rise to a lump-sum payment.

(4) Where the request referred to in paragraph 3 of this Article is submitted within two years of the entry into force of this Agreement, the rights arising in accordance with the provisions of this Agreement shall be acquired as from that date, and those provisions of the legislation of either Contracting Party which concern the loss or extinction of rights by lapse of time shall not be raised against the person concerned. The date of submission of the request shall be taken into account for the request submitted after two years.

Article 38
Ratification and entry into force

(1) This Agreement shall be ratified in accordance with the legislation of the Contracting Parties and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

(2) The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the instruments of ratification are exchanged. The Contracting Parties shall duly notify the Secretary-General of the Council of Europe of this agreement, the instruments of which they have exchanged, according to Article 7.2 of the European Convention on Social Security.

Article 39
Duration and Denunciation of the Agreement
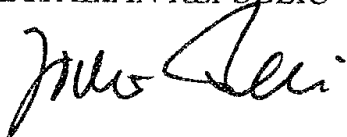
(1) This Agreement shall remain in force indefinitely.

(2) Either Contracting Party may denounce it by giving three months notice in writing to the other Contracting Party.

Article 40
Maintenance of acquired rights

(1) In the event of denunciation of this Agreement, all rights acquired under the Agreement shall be maintained.

(2) In the event of denunciation of this Agreement, all processing related to the rights to benefits on which no determination has been made yet shall be concluded in accordance with the provisions of this Agreement.

Done and signed in two originals at ROME on 8/05/2012 in the Italian, Turkish and English languages, all three texts being equally authoritative. In case of discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ALLEGATO

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DI TURCHIA

SULLA

PREVIDENZA SOCIALE

Premessa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni dei termini

(1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato:

a) "Territorio":
Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana;
Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;

b) "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;

c) "Autorità Competente":
Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute;
Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

d) "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni;

e) "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;

f) "Assicurato": la persona che è ed è stata soggetta alla legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;

g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtù della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;

h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennità di rivalutazione o indennità integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo;

i) "Residenza": residenza permanente;

j) "Soggiorno": temporanea dimora;

k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;

l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti;

m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtù della legislazione delle Parti Contraenti.

(2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avrà il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.

Articolo 2
Legislazione a cui si applica l'Accordo

(1) Il presente Accordo si applicherà alle seguenti legislazioni in materia di:

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la reversibilità dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione;

b) Assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:

a) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;

b) Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;

c) Invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

d) Invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506 ;

(2) Il presente Accordo si applicherà anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

(3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovrà essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.

(4) Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.

Articolo 3
Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.

Articolo 4
Parità di trattamento

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.

Articolo 5
Esportabilità delle prestazioni

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.

PARTE II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6
Disposizioni generali

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo:

(1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attività autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono dipendenti.

(3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è ubicata tale filiale o sede permanente.

Articolo 7
Distacco temporaneo

Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attività nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, tale lavoratore sarà soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potrà essere prorogato previa approvazione delle Autorità Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorità Competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 8
Personale delle società di trasporto internazionale

La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

Articolo 9
Membri di equipaggio e marittimi

(1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.

(2) Se la persona che è impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non è membro dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attività, la stessa sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.

(3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sarà considerata datore di lavoro.

Articolo 10
Missioni diplomatiche e funzionari consolari

(1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati.

(2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.

Articolo 11
Eccezioni

Le Autorità Competenti o gli Organi designati da tali Autorità delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.

PARTE III
DISPOSIZIONI SPECIALI

SEZIONE 1
PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITA'

Articolo 12
Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtù della legislazione della prima Parte Contraente.

(2) Per quanto concerne le indennità giornaliere in denaro di malattia e maternità, la totalizzazione dei periodi di cui all'articolo 1 del presente Articolo potrà essere applicata solo se la persona in questione è assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione è stata presentata la domanda di prestazione.

Articolo 13
Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente

(1) Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata attività, nonché quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.

(2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternità per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati.

(3) Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonché i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternità erogate dall'istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovrà ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione potrà essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell'altra Parte Contraente.

(4) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 14
Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato

(1) I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni sanitarie in virtù della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale è assicurato, che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtù della sua iscrizione presso tale istituzione competente.

(2) Laddove i familiari di cui al paragrafo 1 del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente.

(3) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

Articolo 15
Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari

(1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

(2) I titolari di pensione in virtù della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell'istituzione competente.

Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona è assicurata, mentre le modalità e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.

(3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa.

(4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtù della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.

Articolo 16
Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza , previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sarà allegata all'Accordo Amministrativo.

Articolo 17
Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 18
Rimborsi

L'istituzione competente dovrà rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.

SEZIONE 2
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E REVERSIBILITA'

Articolo 19
Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la legislazione dovrà, ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.

(2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente.

(3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sarà presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell'altra Parte Contraente.

Articolo 20
Periodi assicurativi inferiori ad un anno

(1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sarà erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.

(2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtù della legislazione da essa applicata.

Articolo 21
Calcolo delle prestazioni in denaro

(1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'Articolo 19 del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolerà le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo legislazione da essa applicata.

(2) Se la persona in questione acquisisce il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo mediante l'applicazione dell'articolo 19 del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà calcolare le prestazioni in questione come di seguito descritto:

a. L'istituzione competente calcolerà l'importo teorico considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se fossero stati completati esclusivamente in virtù della legislazione che tale istituzione applica;
b. Sulla base dell'importo calcolato come sopra descritto, l'importo effettivo della prestazione sarà calcolato sulla base di una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi complessivi utili ai fini della misura della prestazione.

(3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in virtù della legislazione di tale Parte Contraente, l'istituzione competente dovrà prendere in considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente in base alla legislazione da essa applicata.

Articolo 22
Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.

SEZIONE 3
SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO

Articolo 23

Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso

(1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione.

(2) Nel caso in cui una persona assicurata in virtù della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra Parte Contraente, si considererà che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso.

(3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applicherà solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.

SEZIONE 4
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 24
Prestazioni in natura

(1) Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficerà di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna , in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione.

(2) Le disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza

(3) Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo Amministrativo.

Articolo 25
Malattie professionali

Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il diritto a beneficiare di prestazioni per malattia professionale al fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio territorio, tale requisito si riterrà soddisfatto anche se la malattia verrà diagnosticata inizialmente nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 26
Prestazioni in denaro

(1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stata svolta per ultimo l'attività lavorativa che ha causato l'insorgenza della malattia professionale.

(2) Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovrà assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento della malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della seconda Parte Contraente un'attività che possa aver causato o aggravato la malattia considerata. Se l'assicurato ha svolto tale attività, sotto la legislazione della seconda Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione competente della seconda Parte Contraente pagherà la differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica e l'importo delle prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.

SEZIONE 5
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 27
Totalizzazione dei periodi assicurativi

(1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovrà prendere in considerazione i periodi

assicurativi completati in virtù della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.

(2) L'importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.

PARTE IV
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 28
Misure amministrative e modalità di collaborazione

(1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

(2) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonché darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull'applicazione del presente Accordo.

(3) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorità Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informerà per iscritto l'altra Parte di tale designazione.

(4) Le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sarà prestata a titolo gratuito.

(5) Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione.

(6) Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in base al presente Accordo sarà considerata riservata ai fini del presente Accordo e sarà utilizzata solo ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L'altra Parte Contraente non dovrà divulgare le informazioni così ricevute.

Articolo 29
Autorità dei rappresentanti diplomatici

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.

Articolo 30
Utilizzo delle lingue ufficiali

(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorità Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.

(2) Nessuna domanda di prestazione o documento sarà respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.

Articolo 31
Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione

(1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

(2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identità presentato ai fini del presente Accordo non dovrà essere autenticato.

Articolo 32
Presentazione di domande di prestazione scritte

(1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente di una Parte Contraente sarà considerato come se fosse stato presentato all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.

(2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, sarà considerata come una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.

(3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata ad un'Autorità, istituzione o altro organismo competente

di tale Parte Contraente, potrà essere presentata entro la stessa data di scadenza, all'Autorità, istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.

(4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente.

Articolo 33
Risarcimento danni

(1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sarà allora trasferito in base alla legislazione della prima Parte Contraente all'istituzione di quest'ultima.

(2) Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la terza parte potrà corrispondere il risarcimento all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le istituzioni dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle prestazioni da esse erogate.

Articolo 34
Recupero dei pagamenti indebiti

Nel caso in cui l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa potrà chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a tale persona. La suddetta istituzione competente trasferirà la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.

Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un pagamento indebito come sopra descritto, si applicherà la seguente procedura:

a. Laddove l'istituzione di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto, tale istituzione potrà, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l'importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona.

   L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto il pagamento in eccesso e dovrà trasferire la somma così recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.

b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potrà richiedere all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovrà dedurre l'importo e trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che ne ha fatto richiesta.

Articolo 35
Valuta dei pagamenti

(1) Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sarà effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituirà il completo assolvimento degli obblighi dell'istituzione competente al pagamento.

(2) Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra Parte Contraente, essa dovrà corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato. L'istituzione della prima Parte Contraente assolverà ai propri obblighi pagando nella propria valuta.

Articolo 36
Soluzione delle controversie

(1) Le Autorità Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.

(2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sarà sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalità operative della procedura di arbitrato.

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37
Disposizioni transitorie

(1) Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore.

(2) Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtù della legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sarà preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo.

(3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un pagamento forfettario.

(4) Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtù delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovrà essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.

Articolo 38
Ratifica ed entrata in vigore

(1) Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile.

(2) L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2 della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.

Articolo 39
Durata e risoluzione dell'Accordo

(1) Il presente Accordo avrà durata indefinita.

(2) Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.

Articolo 40
Mantenimento dei diritti acquisiti
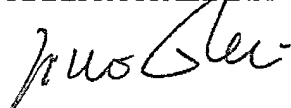
(1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtù dello stesso saranno fatti salvi.

(2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1078):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) (GOVERNO LETTA-I) l'8 ottobre 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 ottobre 2013 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 novembre 2013 e 12 febbraio 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2270):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 23 aprile 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 maggio 2014, 9 ottobre 2014 e 26 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 3 marzo 2015 ed approvato il 4 marzo 2015.

15G00049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2015.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 18744 del 9 marzo 2015, che ha disposto per il 13 marzo 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18744 del 9 marzo 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 marzo 2015;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 13 marzo 2015, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 0,079%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,920.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,169% e a 1,076%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02382

DECRETO 24 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.721 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di CTZ con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02383

DECRETO 24 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.721 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 18 aprile, 23 giugno, 23 settembre e 23 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02384

DECRETO 24 marzo 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ventiduesima e ventitreesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.721 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, nonché 20 febbraio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventitreesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A02385

DECRETO 25 marzo 2015.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile, per l'anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639, dell'art. 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2015 = 1,01;
per l'anno 2014 = 1,01;
per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,04;
per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;
per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;
per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;
per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;
per l'anno 2001 = 1,44;
per l'anno 2000 = 1,49;
per l'anno 1999 = 1,51;
per l'anno 1998 = 1,54;
per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;
per l'anno 1995 = 1,67;
per l'anno 1994 = 1,73;
per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;
per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;
per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;
per l'anno 1987= 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;
per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,76;
per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Il Direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

15A02401

DECRETO 26 marzo 2015.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2014. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2015.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 29 settembre 2014, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 ° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;

Sentita la Banca d’Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.

3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2015 – 31 marzo 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2014
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2015

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,66	18,5750
	oltre 5.000	9,96	16,4500
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,22	24,2200
	oltre 1.500	15,09	22,8625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,59	15,9875
	da 5.000 a 100.000	8,04	14,0500
	oltre 100.000	5,28	10,6000
FACTORING	fino a 50.000	6,34	11,9250
	oltre 50.000	4,29	9,3625
CREDITI PERSONALI		11,61	18,5125
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,44	17,0500
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,55	19,6875
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,47	18,3375
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	7,97	13,9625
	oltre 25.000	7,10	12,8750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,37	11,9625
- A TASSO VARIABILE		4,17	9,2125
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,57	14,7125
	oltre 25.000	5,26	10,5750
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,81	18,7625
	oltre 5.000	9,72	16,1500
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,70	24,7000
	oltre 5.000	12,79	19,9875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,31	9,3875
- A TASSO VARIABILE		3,31	8,1375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 settembre 2014 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf.

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

15A02473

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 marzo 2015.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Procida in data 28 gennaio 2015, n. 20, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 4398 del 19 settembre 2014 e la nota di sollecito n. 263 del 21 gennaio 2015, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0030418 del 10 marzo 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al Sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 156 in data 8 luglio 2014;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 2 aprile 2015 al 27 settembre 2015, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale e regionale;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1138

15A02359

DECRETO 17 marzo 2015.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del comune di isole Tremiti in data 10 gennaio 2015, n. 2;

Vista la nota n. 4398 del 19 settembre 2014 e la nota di sollecito n. 263 del 21 gennaio 2015, con le quali si richiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 29432/14 - Circ.Traff. - Area III del 27 gennaio 2015, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 0056137 del 4 dicembre 2014 dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 in data 8 luglio 2014;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 2 aprile 2015 al 30 settembre 2015 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e forze armate;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1136

15A02356

DECRETO 17 marzo 2015.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta comunale del comune dell'isola del Giglio del 22 gennaio 2015, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 19 febbraio 2015, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana del 9 febbraio 2015, n. 89, con la quale la regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 in data 8 luglio 2014;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 2 aprile 2015 al 18 settembre 2015, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 2 agosto 2015 al 21 agosto 2015 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 2 aprile 2015 al 2 novembre 2015 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Al Comune dell'isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1135

15A02357

DECRETO 17 marzo 2015.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del comune di Capri in data 26 settembre 2014, n. 170, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della Giunta del comune di Anacapri in data 15 ottobre 2014, n. 195, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 3 ottobre 2014, n. 50, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0030418 del 10 marzo 2015;

Vista la nota n. 4398 del 19 settembre 2014 e la nota di sollecito n. 263 del 21 gennaio 2015, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 in data 8 luglio 2014;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 2 aprile 2015 al 1° novembre 2015 e dal 20 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, nonché autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;

g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1137

15A02358

DECRETO 17 marzo 2015.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Ischia in data 18 febbraio 2015, n 6, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera del Commissario prefettizio del comune di Lacco Ameno in data 27 febbraio 2015, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 24 febbraio 2015, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta municipale del comune di Forio in data 4 novembre 2014, n. 148, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 9 ottobre 2014, n. 84, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 9 febbraio 2015, n. 13, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 4398. del 19 settembre 2014 e la nota di sollecito n. 263 del 21 gennaio 2015, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot 0030418 del 10 marzo 2015;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2014, concernente l'attribuzione al Sen. Riccardo Nencini del titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 156 in data 8 luglio 2014;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 2 aprile 2015. al 30 settembre 2015 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale "A. Rizzoli", munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 16 dicembre 2014.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente de creto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 17 marzo 2015

Il Vice Ministro: NENCINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1139

15A02360

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Società cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione - biennio 2015/2016.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'articolo 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'articolo 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2015/2016;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	Fascie e importo	*Parametri*		
		Numero soci	*Capitale sottoscritto*	*Fatturato*
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'articolo 2425 del Codice Civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'articolo 2424 del Codice Civile - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'articolo 2425 del Codice Civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L’aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15, della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall’art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

	Fascie e importo	*Parametri*	
		Numero soci	*Totale attivo (migliaia di Euro)*
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2015/2016, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Fasce	*Importo (in euro)*	*Numero soci*	*Contributi mutualistici (in euro)*
a	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L’ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2014.

Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2015/2016 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2015.

Art. 6.

Modalità di pagamento

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	*Descrizione*
3010	contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie), interessi per ritardo pagamento
3011	maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie, interessi per ritardato pagamento
3014	sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet http://cooperative.mise.gov.it.

Art. 7.

Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9.

Termine per il versamento del contributo.

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell'articolo 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 615

15A02325

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 marzo 2015.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Seebri Breezhaler», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 284/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SEEBRI BREEZHALER;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale SEEBRI BREEZHALER;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Seebri Breezhaler» è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«44 mcg - polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (ALU/ALU)» 30x1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore;

A.I.C. n. 042306035 (in base 10) 18C2HM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,46;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 50,27.

Validità del contratto: 24 mesi.

I prezzi negoziati entreranno in vigore a partire dal 15 marzo 2016.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Seebri Breezhaler» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02259

DETERMINA 13 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 286/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ADALAT CRONO;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043514013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Vista la deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Adalat Crono» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C.: 043514013 (in base 10) 19HY4X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,77.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adalat Crono» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02260

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e «Filiera Alce Nero». (Delibera n. 63/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

Visto l'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che sostituisce il comma 1 dell'art. 66 della richiamata legge n. 289/2002, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Attivazione nuovi contratti di filiera";

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato N 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307 che proroga il predetto aiuto di Stato N 379/2008 al 30 giugno 2014;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 4213 final del 20 giugno 2014 di approvazione dell'aiuto SA. 38790 (2014/N) che proroga ulteriormente il citato aiuto di Stato N 379/2008 al 30 giugno 2015;

Vista la delibera di questo Comitato 15 luglio 2005, n. 76 (G. U. n. 193/2006) recante le modalità di funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca";

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 167 (*G.U.* n.100/2007) con la quale è stato ripartito l'importo di 3.220 milioni di euro, attribuendo una quota di 300 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento dei "contratti di filiera agroalimentare - distretto - programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario";

Vista la delibera di questo Comitato 18 novembre 2010, n. 101 (*G.U.* n. 195/2011) con la quale la menzionata quota di 300 milioni di euro attribuita al settore agricolo è stata ripartita in 100 milioni di euro per il riordino fondiario (già utilizzati), 100 milioni di euro per il riordino fondiario e 100 milioni di euro per l'avvio dei contratti di filiera e di distretto;

Vista la delibera di questo Comitato 17 dicembre 2013, n. 98 (*G.U.* n. 93/2014) con la quale la citata quota di 300.000.000 di euro attribuita al settore agricolo è stata così rimodulata: 100.000.000 di euro per il riordino fondiario (già utilizzati); 85.951.001,75 euro per operazioni di riordino fondiario in attuazione del nuovo regime di aiuti n. XA259/09 in scadenza il 31 dicembre 2013; 114.048.998,25 euro per il finanziamento dei contratti di filiera e di distretto;

Vista la delibera di questo Comitato, approvata nella presente seduta, propedeutica al successivo finanziamento dei contratti di filiera, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge n. 311/2004, è stato assegnato l'importo di 40 milioni di euro al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sulla quota del 30% delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), risultanti dalla prima ricognizione di cui all'art. 7 del decreto 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il quadro finanziario attualizzato delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sul FRI per il finanziamento dei nuovi contratti di filiera, ammonta a 66.309.334,86 euro, di cui 26.309.334,86 euro quale dotazione residua della precedente assegnazione di 114.048.998,25 euro oggetto della richiamata delibera n. 98/2013 e 40.000.000,00 di euro quale nuova assegnazione deliberata dal Comitato nella seduta odierna;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, del 22 novembre 2007 (G. U. n. 42/2008), recante condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, che prevede in particolare, all'art. 9, comma 6, la presentazione al CIPE dei contratti di filiera e di distretto per la loro approvazione e finanziamento, ai sensi del successivo art. 10, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 aprile 2008 (*G.U.* n. 149/2008) recante condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 febbraio 2009 (G. U. n. 114/2009);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca n. 542 del 19 dicembre 2012 recante - ai sensi dell'art. 63 del decreto legge n.1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 - le modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati, per conto del detto Ministero, dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., per i finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'art. 1 della legge n. 4/2011;

Visto il successivo decreto del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca dipartimentale n. 901 del 31 maggio 2013, di modifica del richiamato decreto dipartimentale n. 542/2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2013 (*G.U.* n. 130/2013) recante le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 558 del 20 dicembre 2012 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto;

Vista la circolare MIPAAF n. 528 del 19 marzo 2013 di modifica della sopra richiamata circolare n. 558 del 20 dicembre 2012;

Vista la circolare MIPAAF n. 550 del 25 marzo 2013 recante modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 8 del decreto del detto Ministero del 22 novembre 2007 relativo alle "Condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca";

Vista la circolare MIPAAF n. 1002 del 20 giugno 2013 di modifica della sopra citata circolare n. 550 del 25 marzo 2013;

Vista la circolare MIPAAF n. 1028 del 25 giugno 2013 di modifica della precedente circolare n. 558 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;

Vista la convenzione, sottoscritta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in data 20 giugno 2013, concernente la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi della citata delibera di questo Comitato n. 76/2005;

Vista la nota n. 7576 dell'11 luglio 2014 del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente, fra l'altro, la proposta di approvazione del contratto di filiera "Filiera Alce Nero", associazione temporanea di impresa con capofila Alce Nero & Mielizia S.p.A., che prevede la realizzazione del nuovo polo logistico di Alce Nero, l'introduzione di due nuovi processi produttivi presso la Cesenate Conserve Alimentari S.p.A. e investimenti in ricerca e promozione nel segmento dei prodotti biologici;

Considerato che gli obiettivi principali del progetto riguardano il migliore utilizzo degli impianti, nonché la riduzione dell'incidenza dei costi di logistica, con un abbassamento significativo dei costi di trasporto e di stoccaggio delle merci e dei tempi di produzione, oltre allo sviluppo della capacità innovativa grazie agli scambi con le altre imprese della filiera;

Considerato che gli investimenti previsti dal piano progettuale, al netto dell'IVA, ammontano a 12.661.730,00 euro, di cui 10.836.930,00 euro per la realizzazione di investimenti materiali nella Regione Emilia Romagna (86%), 1.350.000,00 euro per la promozione della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e 474.800,00 euro per la ricerca;

Considerato che la copertura finanziaria degli investimenti è assicurata: dal finanziamento agevolato per l'importo di 5.418.465,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); dal finanziamento bancario ordinario per l'importo 5.418.465,00 euro, deliberato dalla Banca Finanziatrice ICCREA BancaImpresa; dal finanziamento agevolato per l'importo di 1.642.320,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dal finanziamento bancario ordinario per l'importo di 182.480,00 euro, deliberato da ICCREA BancaImpresa;

Considerato che il suddetto finanziamento agevolato di 5.418.465,00 euro trova copertura nell'ambito delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ammontanti complessivamente a 66.309.334,86 euro, come risulta dal citato quadro finanziario attualizzato;

Considerato che l'intensità dell'aiuto per gli investimenti è inferiore all'intensità massima ammessa dal regime di aiuti N. 379/2008, già prorogato al 30 giugno 2014 con decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015 con decisione della Commissione europea C(2014) 4213 fino al del 20 giugno 2014 di approvazione dell'aiuto SA. 38790 (2014/N);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4749-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Udita l'illustrazione della proposta, alla presenza del Viceministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con delega permanente a intervenire alle sedute del Comitato;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. In accoglimento della proposta richiamata in premessa, è approvato e finanziato il contratto di filiera "Filiera Alce Nero" che prevede nella Regione Emilia Romagna la realizzazione del nuovo polo logistico di Alce Nero, l'introduzione di due nuovi processi produttivi presso la Cesenate Conserve Alimentari S.p.A., investimenti in ricerca e promozione nel segmento dei prodotti biologici.

2. Gli investimenti previsti dal piano progettuale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, al netto dell'IVA, ammontano a 12.661.730,00 euro, di cui 10.836.930,00 euro per la realizzazione di investimenti materiali nella Regione Emilia Romagna (86%), 1.350.000,00 euro per la promozione della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e 474.800,00 euro per la ricerca.

3. La copertura finanziaria degli investimenti di cui al precedente punto 2 è assicurata come di seguito riportato:

finanziamento agevolato, per un importo di 5.418.465,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);

finanziamento bancario ordinario, per l'importo di 5.418.465,00 euro, deliberato dalla Banca Finanziatrice ICCREA BancaImpresa;

finanziamento agevolato, per l'importo di 1.642.320,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

finanziamento bancario ordinario, per l'importo di 182.480,00 euro, deliberato da ICCREA BancaImpresa.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 3.

5. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera.

6. L'intensità dell'aiuto per gli investimenti è inferiore all'intensità massima ammessa dal regime di aiuti N. 379/2008, già prorogato al 30 giugno 2014 con decisione della Commissione europea C(2013) 9321 del 18 dicembre 2013 di approvazione dell'aiuto SA. 26307, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015 con decisione della Commissione europea C(2014) 4213 final del 20 giugno 2014 di approvazione dell'aiuto SA. 38790 (2014/N).

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare con "Filiera Alce Nero" il contratto di filiera di cui alla presente delibera nei termini sopra indicati e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il suddetto contratto verrà trasmesso in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro 30 giorni dalla stipula.

8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti connessi all'attuazione della presente delibera.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 586

ALLEGATO

Contratto di filiera FILIERA ALCE NERO

Denominazione beneficiario	Regime d'aiuto: N 379/2008 - SA.38790/2014 N					Totale Investimenti proposti	Agevolazioni FRI	Agevolazioni art. 63, L. 27/2012	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A				
ALCE NERO & MIELIZIA SPA		**7.616.370,00**	**1.350.000,00**		**350.000,00**	**9.316.370,00**	**3.808.185,00**	**1.530.000,00**	**5.338.185,00**
Finanziamento bancario ordinario		3.808.185,00	135.000,00		35.000,00				
Finanziamento agevolato		3.808.185,00	1.215.000,00		315.000,00		3.808.185,00	1.530.000,00	5.338.185,00
LA CESENATE CONSERVE ALIMENTARI SPA		**3.220.560,00**			**124.800,00**	**3.345.360,00**	**1.610.280,00**	**112.320,00**	**1.722.600,00**
Finanziamento bancario ordinario		1.610.280,00			12.480,00				
Finanziamento agevolato		1.610.280,00			112.320,00		1.610.280,00	112.320,00	1.722.600,00
Totale Investimenti/agevolazioni		**10.836.930,00**	**1.350.000,00**	-	**474.800,00**	**12.661.730,00**	**5.418.465,00**	**1.642.320,00**	**7.060.785,00**
Totale Fonti finanziamento		**10.836.930,00**	**1.350.000,00**	-	**474.800,00**				
Finanziamento bancario ordinario		5.418.465,00	135.000,00		47.480,00				
Finanziamento agevolato		5.418.465,00	1.215.000,00		427.320,00		5.418.465,00	1.642.320,00	7.060.785,00

15A02337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flomax»

Estratto determina V&A n. 381 del 4 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FLOMAX.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Flomax», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027244058 - «350 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027244060 - «700 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 027244072 - «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 027244084 - «700 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027244096 - «350 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 027244108 - «adulti 700 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027244110 - «bambini 400 mg supposte» 10 supposte.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43122 Parma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cernevit»

Estratto determina V&A n. 382 del 4 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CERNEVIT.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Cernevit», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027959016 - «Polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027959028 - «Polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 027959030 - «Polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + dispositivo BIO-SET;

A.I.C. n. 027959042 - «Polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + dispositivo BIO-SET.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 Roma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02217

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Aurobindo».

Estratto determina n. 290/2015 del 13 marzo 2015

Medicinale: PANTOPRAZOLO AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., Vicolo San Giovanni Sul Muro, 9 - 20121 Milano, Italia.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494018 (in base 10) 19HBN2 (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494020 (in base 10) 19HBN4 (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494032 (in base 10) 19HBNJ (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494044 (in base 10) 19HBNW (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494057 (in base 10) 19HBP9 (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494069 (in base 10) 19HBPP (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494071 (in base 10) 19HBPR (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494083 (in base 10) 19HBQ3 (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494095 (in base 10) 19HBQH (in base 32).

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494107 (in base 10) 19HBQV (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494119 (in base 10) 19HBR7 (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494121 (in base 10) 19HBR9 (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494133 (in base 10) 19HBRP (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494145 (in base 10) 19HBS1 (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494158 (in base 10) 19HBSG (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494160 (in base 10) 19HBSJ (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494172 (in base 10) 19HBSW (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494184 (in base 10) 19HBT8 (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494196 (in base 10) 19HBTN (in base 32).

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494208 (in base 10) 19HBU0 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Composizione:

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg, 40 mg di pantoprazolo (come pantoprazolo sodico sesquiidrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Sodio carbonato (anidro)

Mannitolo

Crospovidone (tipo B)

Idrossipropil Cellulosa

Calcio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Ferro ossido giallo (E172)

Acido metacrilico - copolimero etilacrilato (1:1) dispersione al 30%

Sodiolaurilsolfato

Polisorbato 80

Trietil citrato

Inchiostro di stampa:

Gommalacca

Ferro ossido rosso (E172)

Ferro ossido nero (E172)

Ferro ossido giallo (E172)

Glicole propilenico

Soluzione di ammonica, concentrata

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit I - Survey Nos. 388 & 389, Borpatla Village, Hatnoora Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ)

SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh, 509302, India

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Silvano Chiapparoli Logistica s.p.a. - via delle Industrie snc, 26814 Livraga, Lodi - Italia;

Next Pharma Logistics GmbH - Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia - 33605 Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim - 63801 Germania;

Segetra Pharma s.r.l - Via Milano, 85 - 20078 San Colombano AL Lambro, Milano - Italia.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito;

Indicazioni terapeutiche:

20 mg:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica.

Per il trattamento a lungo termine e la prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS (vedere paragrafo 4.4).

40 mg:

Adulti ed adolescenti dai 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso.

Adulti:

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate ad H. pylori.

Ulcera gastrica e duodenale.

Sindrome di Zollinger-Ellison e altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494020 (in base 10) 19HBN4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,83;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,30.

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043494121 (in base 10) 19HBR9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,59.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Aurobindo» è la seguente:

per le confezioni da 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98 e 100 compresse gastroresistenti:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Per la confezione da 500 compresse gastroresistenti:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02261

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Bausch & Lomb».

Con la determinazione n. aRM - 67/2015 - 1499 del 10 marzo 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & LOMB-IOM S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DORZOLAMIDE BAUSCH & LOMB.

Confezione: A.I.C. n. 040984039.

Descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in LDPE da 5 ml.

Medicinale: DORZOLAMIDE BAUSCH & LOMB.

Confezione: A.I.C. n. 040984027.

Descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml.

Medicinale: DORZOLAMIDE BAUSCH & LOMB.

Confezione: A.I.C. n. 040984015.

Descrizione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02262

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cromozil».

Con la determinazione n. aRM - 68/2015 - 1499 del 12 marzo 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CROMOZIL.

Confezione: A.I.C. n. 025849023.

Descrizione: «0,05% + 4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02263

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arutidor».

Con la determinazione n. aRM - 63/2015 - 1499 del 5 marzo 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & Lomb-Iom S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ARUTIDOR;

Confezione: 041569031;

Descrizione: "20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 6 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml;

Medicinale: ARUTIDOR;

Confezione: 041569029;

Descrizione: "20 MG/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 3 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml;

Medicinale: ARUTIDOR;

Confezione: 041569017;

Descrizione: "20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone contagocce in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02264

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Tecnigen».

Con la determinazione n. aRM - 65/2015 - 3891 del 10 marzo 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Tecnigen S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO TECNIGEN;

Confezione: 042635019;

Descrizione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02265

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zakira».

Con la determinazione n. aRM - 66/2015 - 1561 del 10 marzo 2015 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta EG S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618011;

Descrizione: "150 microgrammi/20 microgrammi compresse" 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618023;

Descrizione: "150 microgrammi/20 microgrammi compresse" 21X3 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618035;

Descrizione: "150 microgrammi/20 microgrammi compresse" 21X6 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618047;

Descrizione: "150 microgrammi/20 microgrammi compresse" 21X13 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618098;

Descrizione: "150 microgrammi/30 microgrammi compresse" 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: Calendario;

Medicinale: Zakira;

Confezione: 040618100;

Descrizione: "150 microgrammi/30 microgrammi compresse" 21X3 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618112;

Descrizione: "150 microgrammi/30 microgrammi compresse" 21X6 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario;

Medicinale: ZAKIRA;

Confezione: 040618124;

Descrizione: "150 microgrammi/30 microgrammi compresse" 21X13 compresse in blister PVC/PVDC/AL Confezione: calendario.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A02266

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onco Carbide».

Estratto determina V&A n. 380 del 4 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ONCO CARBIDE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Onco Carbide, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021510019 - "500 mg capsule rigide" 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n. 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene - Pavia (PV) Italia.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feldene Fast».

Estratto determina V&A n. 383 del 4 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FELDENE FAST.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Feldene Fast, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028437022 - "20 mg compresse sublinguali" 20 compresse;

A.I.C. n. 028437034 - "20 mg compresse sublinguali" 5 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (LT) – Italia.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane».

Estratto determina V&A n. 384 del 4 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IMOVANE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Imovane, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028299016 - "7,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

STAMPATI

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02269

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi a fianco indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso degli stessi, nel II semestre del 2014;

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
265 VE	DIFFUSIONE BASILE SAS DI BASILE FRANCESCO	VENEZIA
168 VE	FRASSETTO GIOVANNI	VENEZIA

15A02338

Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, nel II semestre del 2014, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni specificati:

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	PUNZONI SMARRITI
265 VE	DIFFUSIONE BASILE SAS DI BASILE FRANCESCO	VENEZIA	3

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici metrici delle Camere di commercio competenti per territorio.

15A02339

Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dello stesso perché deceduto in data 10/03/2014.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
388 VE	STUDIO DI ARTE ORAFA DI MOMI STEFANO	MIRA

15A02340

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Fiduciaria Thesaurus s.r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, in Rimini.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 10 marzo 2015 è stato nominato il comitato di sorveglianza, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della società "Fiduciaria Thesaurus S.r.l.", con sede legale in Rimini, codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese n. 03933350401, composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, codice fiscale: TRCFRZ65L10L219I, con studio in Torino, corso Tassoni n. 31/A in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Fabiola Polverini, nata a Monterchi (AR) il 30 luglio 1961, codice fiscale: PLVFBL61L70F594A, con studio in Città di Castello (PG), alla via Don Milani n. 9/b in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Assunta Fabrizio, nata ad Asti il 5 ottobre 1977, codice fiscale: FBRSNT77R45A479J con studio in Città di Castello (PG), alla via Don Lorenzo Milani n. 18 in qualità di esperta, componente.

15A02324

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca, per indegnità, di alcuni decreti di conferimenti di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 2014, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1966, 2 giugno 1973 e 2 giugno 1974, per le parti relative ai conferimenti delle onorificenze di Cavaliere, di Ufficiale e di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", concesse al Dottore Duilio Poggiolini.

Le comunicazioni dei conferimenti onorifici del predetto sono state a suo tempo pubblicate nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 12 ottobre 1967, pag. 22, terza colonna, rigo n. 61, (elenco Cavalieri Nazionali del Ministero della Sanità), nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 ottobre 1973, pag. 7, quarta colonna, rigo n. 61, (elenco Ufficiali Nazionali del Ministero della Sanità) e nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1975, pag. 23, terza colonna, rigo n. 70, (elenco Grandi Ufficiali Nazionali del Ministero della Sanità).

15A02351

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-074) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.